

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 26 del 17/05/2023

Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.05.2023 avente ad oggetto: *BP 2023/2025 - approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), Conferma.*

Il sottoscritto dott. Innocenzo Siciliano, nominato revisore unico del comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2023, avanzata dall'Ente in data 16/05/2023 a mezzo PEC di cui all'oggetto.

Richiamato l'art. 239, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b .1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Dato atto che all'articolo 1, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 751, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020, esecutiva;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di C.C. n. 09 del 31/05/2022, ha approvato le seguenti aliquote di base dell'imposta municipale propria:

| ALIQUOTA | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|-----------------|---------------------------|
| 9,80 ‰ | Altri immobili |

| | |
|---|--|
| 9,80 ‰ | Aree fabbricabili |
| 6,00 ‰ | Abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) |
| 8,40 ‰ | Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito (tranne Cat. A1/A8/A9) ridotta del 50% (per quanto non specificato, si rimanda alla Circolare 1/DF del 17.02.2016). |
| 8,40 ‰ | Abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti entro il I° grado |
| Esente dal 01.01.2022 (art. 1, c. 751 - L. 160/2019) | Fabbricati "beni merce" dell'impresa costruttrice |

Dato atto della volontà dell'Ente di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Accertato dall'Ente che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2022 ammonta a €. 281.627,92;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti, inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario Emilia Mlinaro;

Dato atto che la presente è stata trasmessa al Revisore dei Conti, per il rilascio del prescritto parere;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2023 ad oggetto: “Approvazione PIAO/PEG Provvisorio 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.) - Anno 2023 - Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore Anno 2023 - Obiettivi 2023 - Piano performance Anno 2023.”, esecutiva;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2018, esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

Vista la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.05.2023 avente ad oggetto: *BP 2023/2025- approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)*, conferma, nella quale viene manifestata la volontà dell'amministrazione:

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

| ALIQUTA | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|---------|--------------------|
| 9,80 % | Altri immobili |

| | |
|---|--|
| 9,80 % | Aree fabbricabili |
| 6,00 % | Abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) |
| 8,40 % | Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito (tranne Cat. A1/A8/A9) ridotta del 50% (per quanto non specificato, si rimanda alla Circolare 1/DF del 17.02.2016). |
| 8,40 % | Abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti entro il I° grado |
| Esente dal 01.01.2022 (art. 1, c. 751 - L. 160/2019) | Fabbricati "beni merce" dell'impresa costruttrice |

2. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
3. **di stimare** presuntivamente in €. 300.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. **di rimettere** l'atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, all'Agenzia delle Entrate di Cosenza e alla Prefettura UTG di Cosenza - Ufficio F.L.;
6. **di pubblicare** la deliberazione sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bilancio Preventivo";
7. **di dichiarare**, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto

Corigliano-Rossano, 17/05/2023

L'Organo di revisione

Dott. Innocenzo Siciliano